

REGOLAMENTI – CODICE PENALE – LEGGE PUBBLICA
SICUREZZA.

**Cacciare con licenza regolare, ma con omissione di denuncia dell'arma
all'Autorità Giudiziaria.**

Informativa di P.G. 38 T.U.L.P.S. R.D.nr.733 18/06/1931 e 57 Regol. P.S.-
R.D.nr.635.

ALCUNI ART. DEL CODICE PENALE

Art.702 = Omessa custodia delle armi e munizioni (vale anche per le armi o munizioni chiuse nel cofano dell'auto lasciata incostudita, pur se chiusa a chiave)
= Es. Per andare a fare colazione al bar =

- 1) Per chi consegna o lascia portare un arma (704) a persona di età minore dei 18 anni, o qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa.
- 2) Per chi trascura di adoperare nella custodia delle armi le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga ad impossessarsene agevolmente.
- 3) Per chi porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

L. 110/75 20 bis

Informativa di P.G. **Art.703**= Chiunque, senza licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi di artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con una **ammenda**.

Se il fatto è commesso in luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'**arresto** fino a un mese.

Art.651=Chiunque, richiesto da un **Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni**, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'**arresto** fino ad un mese o con l'**ammenda** fino ad euro 206.

Art.162=(Oblazione nelle contravvenzioni) Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la SOLA pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura de dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla **TERZA PARTE DEL MASSIMO** della pena stabilità dalla legge per il fatto commesso, oltre, si indente, le spese di procedimento.
(IL PAGAMENTO ESTINGUE IL REATO).

Art.162-bis=(Oblazione delle contravvenzioni punite con pene alternative) Nelle contravvenzioni per le quali la legge prevede la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore **può essere ammesso** a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla **META' DEL MASSIMO** dell'ammenda stabilita dalla legge per il fatto commesso, oltre, si intende, le spese del procedimento.

Insieme alla domanda di oblazione il contravventore **DEVE** depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'Oblazione **NON E' AMMESSA**, invece, quando ricorrono ai casi previsti dal 3° capoverso dell'art.99, degli art.104 e 105, né qualora permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del trasgressore.

Per qualunque altro caso il **GIUDICE** può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda è **RIPROPONIBILE** fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di 1°grado.

Con il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo **SI ESTINGUE IL REATO.**

Per le contravvenzioni depenalizzate si vedano gli art. 16 e 39 c.4, legge 24.11.1981 nr.689.

N.B. = IL fucile Può ESSERE SEQUESTRATO solo ove venga contestato un reato previsto dall'art.30 e solamente da agenti che esercitano FUNZIONI di POLIZIA GIUDIZIARIA.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA

Art.22 – 157/92

La licenza di porto di fucile per uso caccia ha la durata di **5** anni.

I tipi di versamento (annuale) sono i seguenti:

----**TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA**

C/C n. 8003 di Euro 173,16 (intestato a: Agenzia delle Entrate –
Ufficio di Roma 2 – Tasse di Concessioni Governative)

----**TASSA REGIONALE** (Tassa di abilitaz. all'esercizio venatorio)

C/C n. 12257606 di Euro 84,00 (intestato a: Regione Marche – tasse
in Materia Venatoria – Servizio Tesoreria 62100 Ancona)

TASSE REGIONALI più COMUNI AL CONTROLLO

Appostamento Fisso C/C. n. 12257606 di Euro 55,78 (intestato a:
Regione Marche – Tasse in Materia venatoria – Servizio Tesoreria 62100
Ancona)

**DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI CUI AGLI ARTICOLI
CITATI AVVIENE MEDIANTE APPOSIZIONE DI
TABELLE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

NB- Le tabelle DEVONO (no possono) essere apposte lungo il confine perimetrale delle zone citate oppure, ove se ne ravvisi la necessità, all'interno delle zone stesse, ad una distanza relativa che permetta la visibilità della tabella successiva da quella precedente.

Quando la zona da tabellare è delimitata da un corso d'acqua, il tabellamento deve avvenire all'interno del greto sulla riva opposta a quella compresa nel territorio vincolato.

Se si tratta di laghi e specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta (50) cm dal livello dell'acqua.

La sostituzione delle tabelle deve avvenire ogni qualvolta il contenuto delle stesse non sia più leggibile.

Segue... contenuto

L.R. 7/95	DIMENSIONI cm	CONTENUTO		COLORE CAMPO	TABELLAZ
		didascalia	colore		
Art. 6	30 x 25	OASI DI PROTEZIONE (L.R. 7/95, art.6) Divieto di caccia	Bianco	Rosso	Provincia
Art. 9	30 x 25	ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (L.R. 7/95, art.9) Divieto di caccia	Bianco	Rosso	Provincia
Art. 10	30 x 25	CENTRO PUBBLICO DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (L.R. 7/95, art.10) Divieto di caccia	Bianco	Rosso	Provincia
Art. 11	30 x 25	ZONA DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE FAUNISTICA (L.R. 7/95, art.11) Divieto di caccia	Bianco	Rosso	Provincia
Art. 15	30 x 25	AMBITO TERRITORIALE DI CACCA ATC..... (L.R. 7/95, art.15)	Nero	Arancio	Comitati di gestione
Art. 21, commi 1 e 2	30 x 25	DIVIETO DI CACCIA (L.R. 7/95, art.21 commi 1 e 2)	Bianco	Rosso	Titolare

L.R. 7/95	DIMENSIONI cm	CONTENUTO		COLORE CAMPO	TABELLAZ
		didascalia	colore		
Art. 21 comma 5	30 x 25	FONDO CHIUSO (L.R. 7/95, art.21 comma 5) Divieto di caccia	Bianco	Rosso	Titolare
Art. 31	30 x 25	APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA (L.R. 7/95, art.31)	Bianco	Rosso	Titolare
Art. 39, comma 1	30 x 25	ROTTA DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA (L.R. 7/95, art.39 comma 1) Divieto di caccia	Bianco	Rosso	Provincia
Art. 14	30 x 25	CENTRO PRIVATO DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (L.R. 7/95, art.14) Divieto di caccia	Bianco	Rosso	Titolare
Art. 33 comma 5	30 x 25	ZONA "B" DI ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO, GARA E PROVA CANI (L.R. 7/95, art.33 comma 5) Divieto di caccia	Bianco	Blu	Gestore
Art. 33 comma 6	30 x 25	ZONA "C" DI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI (L.R. 7/95, art.33 comma 6) Divieto di caccia	Bianco	Blu	Gestore

L.R. 7/95	Dimensioni	Didascalia	Colore	Colore Campo	Tabellazione
Art.33 c.3	30 x 25	ZONA "A" DI ADDESTRAMENTO ALLENAMENTO GARA E PROVA CANI L.R. 7/95 art.33 c.3	Bianco	Blu	Provincia
Art.10 bis	30 x 25	AREA DI RISPETTO CACCIA REGOLAMENTATA L.R. 7/95 art. 10 bis	Nero	Giallo	Provincia

RIFERIMENTO all' art. 30 Legge 157/92

OBLAZIONE

- Non ammessa per reati di cui all'art. 30 lettere c) e d)
- ammessa (pagamento della metà del massimo dell'ammenda: art. 162 bis codice penale) per le violazioni di cui all'art. 30 lettere a) b) e) f) i) l)
- ammessa (pagamento di un terzo del massimo dell'ammenda: art. 162 codice penale) per le violazioni di cui all'art. 30 lett. g) h).

CERTIFICATO PENALE

Vengono iscritte nel certificato penale, le condanne per reati previsti dall' art. 30 lettere a)b)c)d)e)f)l).

le condanne per gli altri reati (art. 30 lettere g) e h) non sono iscritte nel certificato penale.

**NB. LE SANZIONI della LEGGE REGIONALE n. 7/95
IN CASO DI RECIDIVA, SONO RADDOPPIATE.**

ATC MACERATA 1

Si estende sui territori dei seguenti Comuni:

Fluminata	Sefro
Pioraco	Esanatoglia
Appignano	Poggio S.Vicino
Apiro	Cingoi
S. Severino Marche	Treia
Castelraimondo	Montecassiano
Macerata	Recanati
Porto Recanati	Matelica
Montefano	Gagliole

ATC MACERATA 2

Si estende sui territori dei Comuni di:

Visso	Montecavallo
Serravalle di Chienti	Camerino
Muccia	Pievebovigliana
Pievotorina	Fiordimonte
Fiastra	Serrapetrona
Caldarola	Cessapalombo
Ussita	Sarnano
Gualdo	S. Ginesio
Camporotondo di F.ne	Belforte del Chienti
Tolentino	Pollenza
Urbisaglia	Colmurano
Loro Piceno	Ripe S. Ginesio
S. Angelo in Pontano	Bolognola
Penna S. Giovanni	Monte S. Martino
Mogliano	Petriolo
Corridonia	Monte S. Giusto
Morrovalle	Montelupone
Montecosaro	Potenza Picena
Civitanova Marche	Castel S. Angelo S.N.
Acquacanina	

